



Appalto n. 03/07

PROCEDURA APERTA

**PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE IN NOLEGGIO FULL-SERVICE DI INDUMENTI DI LAVORO E
DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



- CAPO I -

NORME GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale, tra la società Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A. – nel seguito per brevità denominata G.A.I.A. S.p.A. ovvero stazione appaltante - e la ditta che risulterà aggiudicataria – nel seguito per brevità denominata concorrente ovvero appaltatore - avente ad oggetto la fornitura in noleggio triennale degli indumenti da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale forniti ai dipendenti che operano negli impianti costituenti il Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti della provincia di Asti, nonché il servizio di lavaggio, manutenzione e, in generale, di tutto quanto indicato dal successivo articolo 22 "Descrizione della fornitura/servizio richiesto".
L'appalto deve intendersi assegnato a corpo.

ART. 2 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - IMPORTO A BASE DI GARA - IMPORTO CONTRATTUALE

La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta ai sensi dell'art 55 D.Lgs. 163/06 da aggiudicare secondo quanto stabilito dall'art. 82 del decreto citato e cioè unicamente a favore del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara pari a **€ 307.050,00 (trecentosettemila cinquanta euro)** esclusa I.V.A..

L'importo contrattuale presunto dell'appalto della fornitura oggetto del presente capitolato ammonta a complessivi € 307.050,00 oltre I.V.A. di legge, tuttavia l'entità presunta dell'appalto comprensivo della possibile opzione di proroga dello stesso è pari a € 358.225,00

Detto importo è stato stimato con riferimento alla data di invio del bando di gara alla Commissione quale previsto dall'art. 66, c.1 D.Lgs. 163/06 e tenendo, altresì, conto nella determinazione dell'importo stimato della possibilità di proroga del contratto come infra esplicitato.

ART. 3 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

1. I rapporti tra l'Appaltatore e G.A.I.A. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal responsabile del polo di trattamento rifiuti ovvero da suo incaricato, attraverso il quale G.A.I.A. S.p.A. effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salva diversa disposizione dello stesso.

2. L'Appaltatore indicherà a G.A.I.A. S.p.A. il proprio ufficio, ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.

3. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale G.A.I.A. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

ART. 4 - CORRISPETTIVO - CANONE DI LOCAZIONE

Il corrispettivo della fornitura, comprensivo di tutte le prestazioni del presente capitolato, è quello risultante dagli atti di gara e cioè il prezzo più basso, determinato tramite ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario rispetto al prezzo posto a base di gara.

Non saranno prese in considerazione offerte in aumento.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da G.A.I.A. S.p.A. tutti i servizi e le spese necessari per la perfetta esecuzione del contratto di appalto, qualsiasi onere – espresso e non – previsto dal presente capitolato inerente e conseguente la fornitura di che trattasi.

Tale corrispettivo non potrà essere soggetto a variazione alcuna per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto stabilito al riguardo dal successivo articolo 6 "Revisione periodica del prezzo".

La società G.A.I.A. S.p.A. corrisponderà all'Appaltatore un canone di locazione determinato su base mensile.

Il canone remunera tutti le forniture, i servizi e le prestazioni effettuati dall'Appaltatore in virtù del contratto.



Appalto n. 03/07

Oltre a quanto previsto nel comma precedente, l'Appaltatore non potrà richiedere nessun pagamento alla società G.A.I.A. S.p.A., nemmeno a titolo di rimborso spese, se non nei casi espressamente previsti dal presente capitolato.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto della fornitura oggetto del presente capitolato avrà durata complessiva pari a trentasei mesi e decorrerà dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva: il contratto non potrà essere firmato prima che siano trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, fatto salvo il caso di urgenza.

Tuttavia gli adempimenti funzionali all'avvio dell'esecuzione della fornitura dovranno essere iniziati anche nelle more della formale sottoscrizione del contratto di appalto e conclusi prima dell'inizio effettivo della stessa.

La fornitura dovrà comunque tassativamente avere inizio entro il termine indicato al primo capoverso, pena la facoltà di G.A.I.A. S.p.A. di revocare di diritto l'aggiudicazione dopo cinque giorni di ritardo ingiustificato.

Dal primo al quinto giorno di ritardo verrà comunque applicata la penale di cui al successivo art. 11 "Penalità".

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della stazione appaltante, tuttavia, la stazione appaltante si riserva, secondo quanto previsto dall'art. 125, comma 10, lettera c) del Codice dei contratti pubblici, la facoltà di prorogare il contratto alle stesse condizioni e prezzi, per un periodo non superiore a mesi sei previo avviso da comunicarsi per iscritto alla Ditta aggiudicataria almeno quindici giorni prima della scadenza del termine.

È vietato ed escluso il rinnovo tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

ART. 6 - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Il corrispettivo risultante dagli esiti di gara si intende immodificabile nel primo anno di validità del contratto.

A far data dall'inizio del secondo anno e per gli anni successivi di validità del contratto, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici), qualora il prezzo pattuito si discosti da quello risultante dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato D.Lgs. n.163/2006, il corrispettivo contrattuale su richiesta della ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati su indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto.

In assenza di pubblicazione dei dati orientativi sopra richiamati, detto corrispettivo potrà essere soggetto ad adeguamento solo a far data dall'inizio del secondo anno e degli anni successivi di validità del contratto in misura corrispondente alle variazioni che si siano verificate nel costo della mano d'opera.

La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta alla stazione appaltante mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei prezzi rilevati ai sensi del predetto art. 7 del D.Lgs. 163/06. Ogni onere probatorio e documentale è posto a carico dell'appaltatore

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'articolo 1664 del Codice Civile nonché ogni altra norma in materia di revisione dei prezzi.

ART. 7 - GARANZIE

7.1 - GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Le ditte partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare, in sede di offerta, una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione per un importo pari a € 6.200,00 con validità di 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia può essere prestata nei modi indicati e con le condizioni specificate nel disciplinare di gara.

7.2 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O DEFINITIVA

L'impresa appaltatrice prima della stipula del contratto è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fidejussoria deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,



Appalto n. 03/07

la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. 12/4/2006 n.163 (Codice degli appalti pubblici).

La garanzia copre ogni onere che potrà derivare dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché per recuperare i maggiori costi della fornitura fatta eseguire da terzi nell'ipotesi di cui all'articolo 13 "Risoluzione del contratto" ed a garanzia del pagamento delle penali di cui all'articolo 11 "Penalità" del presente capitolato e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria e fatti salvi i maggiori diritti della Stazione appaltante, la stessa procederà all'incameramento della cauzione suddetta, con semplice proprio atto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/06 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

E' fatto salvo e sempre riservato in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni ed al rimborso delle maggiori spese per G.A.I.A. S.p.A., nonché l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, ovvero in caso di opzioni.

In caso di inadempienza, la cauzione dovrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto alla ditta.

7.3 - RIDUZIONE DELLA GARANZIA

L'importo delle garanzie di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 40, 7° comma del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 .

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate:

a) in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;

b) in caso di raggruppamento verticale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;

- se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

ART. 8 - SUBAPPALTO

L'appaltatore, impresa singola o associata, è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto.

Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, l'appaltatore potrà concedere in subappalto una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto

A tal fine, ai sensi dell'art. 118, c.2 del D.Lgs. 163/06, i concorrenti sono tenuti ad indicare nell'offerta le forniture ovvero le parti di fornitura che intendano eventualmente subappaltare a terzi, fermo restando che la relativa autorizzazione sarà concessa da G.A.I.A. S.p.A. ove sussistano tutti i presupposti tassativamente indicati dall'art. 118 D.Lgs. citato .

L'indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale.

Ove i concorrenti non indichino, in sede di offerta, la quota di fornitura che intendono eventualmente subappaltare la mancanza della prescritta dichiarazione comporta l'impossibilità, per l'appaltatore, di ricorrere al subappalto e conseguentemente l'obbligo di portare a termine in proprio tutte le prestazioni appaltate, nonché, per G.A.I.A. S.p.A. l'inibizione assoluta a concedere successivamente l'autorizzazione a subappaltare.

I pagamenti a favore dei subappaltatori resteranno a carico dell'appaltatore; è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza della trasmissione di tali documenti G.A.I.A. S.p.A. potrà sospendere il pagamento dei canoni mensili fino a quando l'appaltatore non dia prova di aver ottemperato agli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 118 citato.

ART. 9 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'emissione della fattura relativa ai canoni di noleggio, dovrà avvenire con periodicità mensile posticipata.

La fattura dovrà riportare analiticamente le voci di costo relative a ciascun centro di utenza.

Al pagamento delle fatture, che dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A., via Brofferio n. 48, 14100 Asti, si procederà previa verifica del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria nonché dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi di cui all'articolo 28 "Rispetto delle norme in materia infortunistica e sociale trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori" e si procederà mediante bonifico bancario con emissione a 90 giorni D.F.F.M.

In caso di ritardo nei pagamenti la ditta aggiudicataria avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c..

ART. 10 - VARIAZIONI NELLA QUANTITÀ

G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche quantitative all'oggetto del contratto.

In tali casi l'appaltatore è obbligato ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20% dell'ammontare complessivo del contratto.

L'appaltatore non è altresì obbligato ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 20%; tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla risoluzione del contratto entro quindici giorni dalla richiesta, sarà obbligato ad assoggettarsi alle richieste avanzate da G.A.I.A. S.p.A..

ART. 11 - PENALITÀ

L'appaltatore, nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la fornitura stessa. Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità commisurata alla gravità della violazione.

In particolare è specificatamente stabilita l'applicazione delle penali sotto specificate:

1. per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per l'inizio della fornitura indicato al precedente articolo 5 "Durata del contratto" è specificatamente stabilita una penale pari a 500,00 €, salve comprovate cause di forza maggiore, per un totale di giorni 5; decorso il sesto giorno senza che la prestazione sia stata iniziata la prestazione verrà considerata come mai avvenuta e, dal giorno successivo, oltre la somma per il ritardo sarà dovuta una somma pari al 10% dell'ammontare dell'importo dell'ordine - al netto dell'IVA - a titolo di mancato adempimento.
2. per il mancato rispetto dei termini indicati dall'articolo 22, lett. h) "Ritiro indumenti sporchi e consegna indumenti puliti" sarà applicata una penale pari a 100,00 € per ciascun giorno di ritardo per ciascun indumento;
3. per ciascuna anomalia riscontrata nelle modalità di consegna degli indumenti sarà applicata una penale pari a 250,00 €;
4. per il mancato rispetto del termine indicato dall'art. 24 "resoconto della fornitura/servizio effettuato" sarà applicata una penale pari a 50,00 € per ciascun giorno di ritardo;
5. nel caso in cui le verifiche condotte da G.A.I.A. S.p.A. in contraddittorio con l'appaltatore diano esito positivo in merito alla presenza di tracce evidenti di lavaggio mal effettuato o cariche batteriche e/o microbiologiche sensibilmente differenti da quelle rilevabili su un indumento nuovo, ovvero nel caso in cui si rilevi una non corrispondenza alle specifiche di cui all'art. 23 "Caratteristiche tecniche degli indumenti" sarà applicata una penale pari a € 500,00.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

Le penali saranno decise con Determinazione del Direttore Generale e comunicate con la notifica della relativa decisione.

Decorso 60 gg. senza che la Ditta appaltatrice abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s'intendono definitive e sarà emessa apposita nota di debito il cui importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto all'impresa.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti a GAIA SpA per le eventuali violazioni verificatesi.

ART. 12 - RIFUSIONE DANNI E SPESE

Oltre che per il pagamento delle relative penali previste in altro articolo del presente capitolato, la stazione appaltante potrà effettuare appositi prelievi dal deposito cauzionale, ove previsto, ovvero trattenute sui pagamenti dovuti alla ditta appaltatrice, per far fronte ad ogni danno che potrà essergli derivato da inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente



capitolato, nonché ad eventuali maggiori costi della fornitura fatta eseguire da terzi nell'ipotesi di cui all'articolo 13 "Risoluzione del contratto".

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

G.A.I.A. S.p.A. si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali ed in particolare a quelle di cui all'articolo 22 "Rispetto delle norme delle disposizioni in materia infortunistica e sociale trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori".

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione:

- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale della fornitura non autorizzata preventivamente dalla stazione appaltante;
- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
- per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la stazione appaltante – senza diritto di preventiva costituzione in mora dell'aggiudicatario – dichiarerà risolto di diritto il contratto con proprio provvedimento, dandone semplice comunicazione all'aggiudicatario e provvedendo come meglio crederà per la continuazione dell'appalto della fornitura, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire alla stazione appaltante stessa i danni economici subiti e conseguenti.

In particolare all'appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più dalla stazione appaltante (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento della fornitura ad altra ditta nonché le spese di gara relative al nuovo contratto.

Le somme dovute alla stazione appaltante a titolo di risarcimento danni a seguito risoluzione del contratto sono trattenute dalla stazione appaltante stessa da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

ART. 14 - FACOLTA' DI RECESSO

G.A.I.A. S.p.A. ha diritto nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo;
- reiterati inadempimenti del fornitore,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera A/R.

La ditta aggiudicataria dovrà, comunque, su richiesta della stazione appaltante, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio della stazione appaltante provocare danno alla stessa.

In caso di recesso della stazione appaltante la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto fornito della fornitura effettuata, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta aggiudicatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo.

In tale ipotesi, la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.



Appalto n. 03/07

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata alla stazione appaltante debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117.

ART. 16 - NORME DI FINE APPALTO

Alla scadenza del contratto o comunque in qualunque caso di risoluzione o recesso dal contratto medesimo, l'appaltatore resta obbligato a proseguire il regolare funzionamento del servizio sino al momento della sua surrogazione, per un periodo massimo pari a mesi sei alle stesse condizioni economico-gestionali stabilite nel contratto sottoscritto tra le parti.

ART. 17 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la società G.A.I.A. Sp.A. provvederà a termini di legge.

ART. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato - non prima di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva - in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'aggiudicatario stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

Tutte le spese (diritti di rogito, imposta di registro, bolli ecc.), imposte e tasse, compresi i diritti di segreteria, inerenti e/o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

ART. 19 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto sono espressamente richiamati i seguenti documenti:

- a) copia del presente capitolato speciale d'appalto;
- b) copia dell'offerta con l'indicazione del ribasso percentuale praticato.

ART. 20 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO.

L'impresa aggiudicataria si intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta; G.A.I.A. S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione.

ART. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Ove le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto non sia risolte mediante transazione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) la definizione delle stesse è devoluta al Foro di Asti.

**- CAPO II -
PRESCRIZIONI TECNICHE**

ART. 22 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO RICHIESTO

Nel seguito, con il termine "indumenti", si farà riferimento sia agli indumenti di lavoro che ai D.P.I. intesi come indumenti di lavoro che assicurano la protezione da rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Rientrano nell'oggetto del presente capitolato con le modalità infra indicate le seguenti attività:

- a) noleggio di indumenti
- b) lavaggio, igienizzazione e finissaggio (asciugatura e stiratura)
- c) confezionamento (piegatura ed imballaggio)
- d) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli indumenti
- e) sostituzione degli indumenti
- f) personalizzazione degli indumenti per garantirne l'utilizzo esclusivo al singolo e specifico utente
- g) rilevamento delle taglie e acquisizione anagrafica
- h) ritiro degli indumenti sporchi e consegna degli indumenti puliti
- i) custodia degli indumenti
- j) controllo e garanzia degli indumenti

L'appaltatore è altresì obbligato a fornire, con cadenza mensile, un report dei controlli di qualità effettuati sugli indumenti nonché le relative certificazioni/dichiarazioni di conformità accertata

E' prevista inoltre a carico dell'appaltatore una specifica attività di formazione degli utenti circa il corretto uso degli indumenti e le modalità con cui effettuare le consegne ed i prelievi.

a) - noleggio

Il servizio dovrà garantire ai dipendenti interessati la dotazione degli indumenti di cui alla successiva TAB. 1.

TAB. 1 - INDUMENTI E DOTAZIONI

TIPO DI INDUMENTO	SOTTOTIPO	FREQUENZA CAMBIO INDUMENTO	DOTAZIONE PER FIGURA PROFESSIONALE		
			Operatore impianto	Manutentore	Cernita
Polo	Estiva (manica corta)	Giornaliera	13	13	
	Invernale (manica lunga)	2 volte settimana	5	5	
Pantalone	Estivo	2/3 volte settimana	5	7	7
	Invernale	2 volte settimana	5	5	5
Maglione ignifugo	Invernale	1/2 volte settimana	3	5	
Giacca trapuntata ignifuga	Invernale	Settimanale	3	3	
Giubbotto		Settimanale		3	3
Impermeabile ignifugo		Semestrale	1	1	
Camice antiacido		3 volte settimana			7
Grembiule antiacido		3 volte settimana			7

La composizione delle dotazioni, sulla base delle esigenze d'impianto, garantisce l'adeguato ricambio degli indumenti.

La dotazione iniziale dovrà essere consegnata prima dell'inizio della fornitura presso le sedi indicate da G.A.I.A. S.p.A. nella TAB 3 e le sostituzioni dovranno essere effettuate secondo quanto previsto alla successiva lettera e).

Gli indumenti dovranno riportare le marcature e le etichettature previste dalle specifiche normative di riferimento.

b) lavaggio, igienizzazione e finissaggio (asciugatura e stiratura)

Per il lavaggio di pulizia ed igienizzante l'appaltatore dovrà considerare i seguenti parametri:

1. le indicazioni del confezionista espresse nell'apposita etichetta di manutenzione cucita su ogni capo;
2. il rispetto di tali indicazioni ed il mantenimento dei requisiti della norma UNI EN 340 sono comunque prevalenti rispetto alla qualità sensoriale (ad es. assenza di macchie ottenuta a discapito dei requisiti predetti).

Il lavaggio degli indumenti dovrà essere effettuato con le frequenze indicate nella Tabella 2 e con le modalità di seguito precisate.

Per igienizzazione si intende il trattamento al termine del quale la carica batterica superficiale sui capi lavati è inferiore a 1 UFC (Unità Formante Colonia)/cm².

Il numero di capi consegnato al lavaggio ed all'igienizzazione dipende dal numero di cambi previsti per ciascun capo e più precisamente:

TAB. 2 - FREQUENZE DI CAMBIO

TIPO DI INDUMENTO	SOTTOTIPO	FREQUENZA CAMBIO INDUMENTO
Polo	Estiva (manica corta)	Giornaliera
	Invernale (manica lunga)	2 volte settimana
Pantalone	Estivo	2 volte settimana (operatori impianto) 3 volte settimana (manutentori e cernita)
	Invernale	2 volte settimana
Maglione ignifugo	Invernale	1 volta settimana (operatori impianto) 2 volte settimana (manutentori)
Giacca trapuntata ignifuga	Invernale	Settimanale
Giubbotto		Settimanale
Impermeabile ignifugo		Semestrale
Camice antiacido		3 volte settimana
Grembiule antiacido		3 volte settimana

Tutti gli indumenti, facenti parte della dotazione, saranno posti da parte del personale di G.A.I.A. S.p.A., adeguatamente formato in merito, nel contenitore dedicato allo "sporco", anch'esso fornito a noleggio.

Da tale scomparto gli indumenti saranno prelevati dall'appaltatore perché siano sottoposti al lavaggio; gli indumenti dovranno essere lavati ed igienizzati utilizzando prodotti che non diano luogo a problematiche dermatologiche ed allergologiche per i dipendenti, nonché a problematiche ambientali delle fasi del processo di lavaggio e di igienizzazione.

Tutti i trattamenti eseguiti sui capi non dovranno pregiudicare le caratteristiche di impermeabilità, traspirazione e durata dei tessuti. Vista la possibile esposizione del personale operante negli impianti a contaminazioni microbiologiche, nonché a contaminazioni con diverse tipologie di sostanze (oli, grassi etc.) il processo di lavaggio deve garantire l'idoneità degli indumenti sotto ogni profilo igienico e sanitario; i prodotti utilizzati dovranno avere azione battericida e fungicida e dovranno essere scelti tenendo conto delle valenze ambientali.

In relazione al processo di igienizzazione, l'appaltatore dovrà produrre un attestato di conformità rilasciato da laboratorio accreditato Sinal con cadenza annuale che attesti che il trattamento con le sostanze disinfettanti utilizzate è tale da ottenere un capo igienizzato; GAIA SpA si riserva comunque il diritto di far effettuare una volta all'anno una analisi di verifica di conformità - a spese dell'appaltatore - presso un laboratorio di propria scelta.

L'appaltatore dovrà inoltre produrre la scheda tecnica dei prodotti disinfettanti utilizzati.

c) confezionamento (piegatura ed imballaggio)

Gli indumenti lavati ed igienizzati dovranno essere consegnati opportunamente piegati ed imballati in sacchetti trasparenti di nylon - o materiale equivalente - protettivo riportanti all'esterno, su apposita etichetta ben visibile, il nominativo del dipendente e la sede di appartenenza, avendo cura di non pregiudicare la stiratura del capo consegnato.

d) interventi di manutenzione degli indumenti - controllo e garanzia degli indumenti

Ogni singolo indumento è sottoposto a cura dell'appaltatore, al controllo per l'attuazione dell'eventuale ordinaria e straordinaria manutenzione.

Si intende **manutenzione ordinaria** l'insieme degli interventi volti a mantenere decorosi ed efficienti gli indumenti, sempre nel rispetto delle loro caratteristiche originarie e più precisamente: piccoli rammendi, sostituzione di bottoni o automatici, piccole cuciture, sostituzione di cerniere,

Per le **manutenzioni straordinarie**, l'appaltatore dovrà, di volta in volta, comunicare per iscritto, anche via fax, al referente indicato da GAIA SpA l'entità delle riparazioni e, solo dopo autorizzazione scritta, anche via fax, potrà procedere in tal senso. Pertanto, eventuali manutenzioni straordinarie dovranno essere preventivamente concordate. Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria non fossero autorizzati da G.A.I.A. S.p.A., si procederà alla sostituzione dell'indumento secondo le modalità di seguito indicate.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'appaltatore che vi dovrà provvedere a proprie spese, senza alcun onere aggiuntivo a carico di G.A.I.A. S.p.A..

Successivamente a tutti gli interventi di riparazione, l'appaltatore sottoporrà l'indumento al controllo di idoneità. Nel caso in cui i controlli non confermino l'idoneità dell'indumento, questo sarà marchiato come "scartato" e sostituito con un altro identico e conforme, senza ulteriori oneri per G.A.I.A. S.p.A..

e) sostituzione indumenti usurati, danneggiati o che non presentino più le caratteristiche specifiche originarie

Gli indumenti noleggiati dovranno essere tempestivamente sostituiti con indumenti nuovi dello stesso tipo nei casi in cui non presentino più le caratteristiche originarie richieste in termini di conformità normativa e non siano più riparabili mediante interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In ogni caso la dotazione degli indumenti deve essere tale da assicurare un aspetto decoroso e dignitoso ai dipendenti degli impianti di G.A.I.A. S.p.A..

L'appaltatore dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione degli indumenti non più idonei.

Nel caso di indumenti smarriti o irrimediabilmente danneggiati dal personale di G.A.I.A. S.p.A., questi saranno sostituiti e addebitati a GAIA S.p.A. in base al valore residuo rilevabile dall'applicazione della formula di cui al successivo articolo 29 "Valore residuo". G.A.I.A. S.p.A. non dovrà corrispondere nulla per la sostituzione dei capi smarriti o irrimediabilmente danneggiati dal proprio personale, qualora trattasi di indumenti che hanno raggiunto la durata massima, fissata in 30 lavaggi per i capi in tessuto misto cotone-sintetico e 25 lavaggi per quelli in tessuto di solo cotone.

L'appaltatore è comunque garante della gestione degli indumenti noleggiati e ha l'obbligo di consegnare ai dipendenti di G.A.I.A. S.p.A. indumenti sempre idonei all'uso e pienamente rispondenti a tutte le normative vigenti in materia di igiene, sanità, sicurezza sul lavoro ed altre prescrizioni tecniche previste dal presente capitolato.

f) personalizzazione degli indumenti

Ciascun indumento assegnato ai dipendenti interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere associabile ad una sola persona mediante un sistema di identificazione (tipo codice a barre o codice alfanumerico o microchip) posto all'interno del capo, che permetta di seguire tutte le fasi del ciclo di vita del capo stesso.

Il supporto utilizzato per il sistema di identificazione prescelto dovrà garantirne la leggibilità e quindi dovrà essere compatibile con il tipo di lavaggio.

Gli indumenti dovranno riportare le marcature e le etichette previste dalle specifiche normative di riferimento. Inoltre su polo, maglioni, giubbotti, giacche trapuntate, camici e impermeabile dovrà essere posta l'identificazione del dipendente (cognome e iniziale del nome).

L'Appaltatore dovrà ripristinare il contrassegno di identificazione a sue spese in caso di danneggiamento o illeggibilità.

g) rilevamento delle taglie ed acquisizione anagrafica effettiva

L'appaltatore dovrà provvedere a rilevare le taglie di ciascun dipendente interessato, presso le sedi di appartenenza; per tale operazione potrà essere necessario presentarsi presso le sedi per ripetute giornate, al fine di prendere in considerazione anche le persone eventualmente non reperibili e senza impattare negativamente sulle esigenze di servizio della stazione appaltante.

A tal fine l'appaltatore dovrà concordare preventivamente con il referente indicato da G.A.I.A. S.p.A. giornate e orari.

Il rilevamento delle taglie dovrà avere inizio al più tardi entro cinque giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva

In caso di variazione d'organico del personale della stazione appaltante, l'appaltatore si impegna altresì a recarsi, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento di apposita comunicazione, senza alcuna spesa a carico di G.A.I.A. S.p.A., presso la sede che verrà indicata per procedere alla misurazione.

Gli eventuali aggiornamenti/modifiche delle taglie verranno effettuati, su richiesta di G.A.I.A. S.p.A., con le modalità ed i tempi indicati al precedente capoverso.



Appalto n. 03/07

Tutte le operazioni di rilevamento delle taglie dovranno concludersi entro i sei giorni lavorativi successivi al periodo fissato per il loro inizio e comunque in tempo utile per l'inizio della fornitura entro la data concordata. Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente concordate con G.A.I.A. S.p.A. e subordinate all'approvazione della stessa.

Tutti i dati relativi alle operazioni di rilevamento delle taglie, compresi i successivi aggiornamenti, dovranno essere riportati su schede personali di ogni dipendente predisposte dall'appaltatore, da trasmettere in copia a G.A.I.A. S.p.A.: tali schede saranno lo strumento di riferimento degli ordinativi di fornitura, che potranno pertanto non riportare le taglie e le misure dei beni ordinati.

h) ritiro indumenti sporchi e consegna indumenti puliti

L'appaltatore dovrà provvedere, con mezzi propri e proprio personale, con le frequenze di cui alla precedente tabella 2, al ritiro degli indumenti da lavare presso le sedi indicate in TAB. 3.

Il ritiro dovrà essere effettuato negli orari di apertura degli impianti, in giorni e orari concordati con la stazione appaltante prima dell'inizio della fornitura.

Qualora tali giornate coincidano con festività, sarà considerato valido il ritiro il giorno successivo. Le operazioni di ritiro degli indumenti non dovranno creare intralcio al regolare servizio del personale di G.A.I.A. S.p.A..

Eventuali variazioni delle tempistiche di ritiro potranno essere concordate tra le parti previa comunicazione scritta ed approvazione formale con anticipo di almeno 15 giorni.

Ogni ritardo nel ritiro degli indumenti sporchi potrà dare luogo all'applicazione della penale di cui all'articolo 11 "Penalità".

La consegna degli indumenti puliti avverrà nello stesso momento e con le stesse modalità previste per il ritiro degli indumenti sporchi, di cui sopra.

Come termine di consegna dell'indumento pulito, si considera la data prevista per il successivo ritiro dell'indumento sporco per la tipologia di indumento e per il dipendente cui è assegnato.

Ogni ritardo nella consegna degli indumenti puliti potrà dare luogo all'applicazione della penale di cui all'articolo 11 "Penalità".

Ogni anomalia riscontrata nelle modalità di consegna potrà essere contestata e, nei casi più gravi o in caso di ripetuta violazione, G.A.I.A. S.p.A. potrà procedere all'applicazione della penale di cui all'articolo 11 "Penalità".

Ad ogni consegna di indumenti lavati ed igienizzati - ed eventualmente oggetto di interventi di manutenzione - dovrà essere consegnata una bolla riportante l'elenco degli indumenti restituiti per ciascun dipendente.

i) custodia degli indumenti

Per ciascuna sede indicata dalla stazione appaltante dovranno essere posizionati, nei locali indicati, a cura e spese dell'appaltatore appositi armadietti per la consegna degli indumenti puliti e, separatamente idonei contenitori per gli indumenti sporchi che abbiano le seguenti caratteristiche sotto riportate.

Sia gli armadietti che i contenitori saranno messi a disposizione dall'appaltatore che ne curerà anche la manutenzione.

Armadietti per gli indumenti puliti:

- capienza sufficiente a contenere tutti gli indumenti avviabili contemporaneamente a lavaggio, per ciascun dipendente
- chiusura a chiave (due copie della chiave saranno consegnate al dipendente ed almeno una sarà in possesso dell'aggiudicatario per il ritiro/consegna degli indumenti); su richiesta scritta del dipendente, in caso di smarrimento di entrambe le copie, dovrà essere rilasciata al dipendente una copia supplementare della chiave di apertura degli scomparti a lui assegnati;
- personalizzazione dell'armadietto: su ciascun armadietto dovrà essere apposta, a cura dell'aggiudicatario, una targhetta indelebile con il nome, il cognome del dipendente assegnatario.

Gli armadietti (scomparti) posizionati presso ciascuna sede dovranno essere in numero pari al numero di dipendenti interessati al servizio per la specifica sede, aumentato del 5% (armadietti liberi) in modo da garantire la gestione di anomalie operative. Essi dovranno comunque essere adattati, a cura dell'aggiudicatario, alle esigenze strutturali di ogni sede interessata.

L'assegnazione dei singoli armadietti ai dipendenti dovrà tenere conto dell'altezza degli stessi, in modo tale che nessuno debba impiegare sgabelli o scale per accedervi.

Contenitori per gli indumenti sporchi:

- capienza sufficiente a contenere gli indumenti sporchi di tutti gli operai (un contenitore per l'impianto di San Damiano e almeno due per quello di Valterza);
- chiusura adeguata che permetta il deposito ma renda impossibile l'estrazione dei capi se non da parte del personale addetto al ritiro.

ART. 23 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INDUMENTI

Gli indumenti dovranno rispondere a tutte le norme di legge in materia, ovvero il D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i., il D.Lgs. n. 475/92, nonché i disposti del D.P.R. n. 224/88 in materia di responsabilità da prodotti difettosi.

Tutti gli indumenti di lavoro facenti parte delle dotazioni individuali devono essere conformi a quanto disposto dalla norma armonizzata UNI EN 340 "Abbigliamento di protezione - Requisiti generali", ovvero devono rispettare le norme su contrassegno e su informazioni relative al costruttore; inoltre i capi devono essere confezionati accuratamente in ogni loro dettaglio, gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati ed eliminati gli eventuali fili residui; all'interno dei capi deve essere posta una etichetta con indicata la taglia e la composizione dei tessuti utilizzati.

Inoltre dovranno essere utilizzati per le chiusure esclusivamente bottoni metallici e/o cerniere.

In particolare:

- l'**impermeabile ignifugo antistatico** deve essere in idoneo tessuto sintetico (tipo poliestere) con almeno l'1% di griglia di acciaio, foderato internamente e resistente alla penetrazione dell'acqua (a norma UNI EN 340 e EN343 classe 3) ed alla bagnatura (non inferiore a ISO 4=90), dotato di cappuccio rimuovibile.
- la **giacca a vento trapuntata ignifuga antistatica** deve essere in idoneo tessuto sintetico (tipo poliestere) con maniche lunghe eventualmente removibili, dotata di chiusura anteriore a lampo o a bottoni, con permeabilità al vapore acqueo maggiore o uguale a 700 m³ 24h, classe di reazione al fuoco EN 533 classe 1; deve essere imbottito (tipo trapunta con ovatta di spessore adeguato).
- il **maglione ignifugo antistatico in pile o in lana** deve essere a casacca con elastico ai polsi, collo dolcevita con cerniera lampo, dotato di almeno una tasca. Norme di riferimento EN 531 e EN 1149
- il **pantalone estivo** deve avere composizione con almeno il 60% di cotone, dotato di passanti in vita, due tasche ed elastici ai fianchi
- il **pantalone invernale** deve avere composizione con almeno il 60% di cotone, dotato di passanti in vita, due tasche ed elastici ai fianchi; deve essere imbottito (tipo trapunta con ovatta di spessore adeguato).
- la **polo manica corta** deve essere in cotone 100% con collo a camicia e un taschino.
- la **polo manica lunga** deve essere in cotone 100% con collo a camicia, un taschino e fondo della manica polso a costina elasticizzata.
- il **giubbotto** deve essere rispondente alla norma EN 340/95 di cotone almeno al 60%, con maniche lunghe, e almeno due tasche, maniche con polsino chiuso a bottone.
- il **camice antiacido** deve essere lungo fino alla vita e non oltre, con apertura sotto le ascelle in modo da non ostacolare il movimento delle braccia, manica lunga con elastico ai polsi; (caratteristiche di protezione a norma EN13034).
- il **grembiule antiacido** deve essere simile a quello utilizzato nel campo alimentare, che copra solo davanti, dalla vita a poco sopra le ginocchia, con due legacci posteriori per la chiusura a fiocco (caratteristiche di protezione a norma EN13034).

Nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 48, cc 1 e.2, del D.Lgs. 163/06 "Codice dei contratti pubblici" dovranno essere consegnate le schede tecniche nonché tutti i documenti di certificazione degli indumenti forniti.

In sede di aggiudicazione definitiva i concorrenti dovranno fornire un campione di colori tra i quali la stazione appaltante effettuerà la propria scelta per la fornitura di vestiario.

ART. 24 - RESOCONTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO EFFETTUATO

Entro i primi 10 giorni di ciascun mese di svolgimento del servizio, l'appaltatore dovrà far pervenire a G.A.I.A. S.p.A. su supporto informatico (Excel o Word) e su supporto cartaceo controfirmato, il resoconto delle forniture/servizi prestati nel corso del mese precedente.

Tale rapporto dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome, cognome e matricola di ciascun dipendente avente diritto
- situazione mensile, suddivisa in settimane, di:
 - numero di indumenti noleggiati per ciascuna tipologia;
 - numero di lavaggi effettuati per ogni singolo indumento, nel corso del mese in esame e complessivamente;
 - numero di interventi manutentivi e/o riparativi effettuati su ciascun singolo indumento, nel corso del mese in esame e complessivamente;
 - date di ritiro di ciascun indumento sporco e di consegna dello stesso capo pulito.

All'atto della consegna degli indumenti, l'appaltatore dovrà consegnare al G.A.I.A. S.p.A. una dichiarazione che riporti, per ciascun dipendente avente diritto:

- sede e data del precedente ritiro;
- numero e tipo degli indumenti del precedente ritiro;
- sede e data della consegna;
- numero e tipo degli indumenti consegnati.



ART. 25 - FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI G.A.I.A. S.p.A.

Tutte le necessarie informazioni agli utenti della stazione appaltante per un regolare svolgimento del servizio e la conseguente diffusione agli stessi saranno a carico e cura dell'appaltatore

ART. 26 - VERIFICHE CONDOTTE DA G.A.I.A. S.p.A.

G.A.I.A. S.p.A. si riserva il diritto di far esaminare - a spese dell'appaltatore ed in contraddittorio con esso - gli indumenti lavati e igienizzati, presso un laboratorio specializzato di fiducia.

Gli indumenti da far analizzare saranno prelevati a campione fra quelli consegnati dall'appaltatore, alla presenza di una persona dalla stessa incaricata; nel caso in cui gli indumenti presentino tracce evidenti di lavaggio mal effettuato o cariche batteriche e/o microbiologiche sensibilmente differenti da quelle rilevabili su un indumento nuovo, G.A.I.A. S.p.A. potrà procedere all'applicazione della penale di cui all'articolo 11 "Penalità".

G.A.I.A. S.p.A. inoltre si riserva di effettuare, in qualunque momento, verifiche di rispondenza alle normative di riferimento degli indumenti lavati e/o mantenuti e/o riparati: in tale ultimo caso, i campioni da sottoporre ad esame saranno prelevati fra quelli consegnati dall'appaltatore, alla presenza di una persona dallo stesso incaricata; nel caso in cui qualcuno degli indumenti esaminati non soddisfi le specifiche previste per la tipologia specifica, la stazione appaltante potrà procedere all'applicazione della penale di cui all'articolo 11 "Penalità".

ART. 27 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà rispondere in proprio di ogni danno che possa derivare per causa della sua opera sia verso la stazione appaltante che verso terzi, pertanto ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell'appaltatore che si obbliga a presentare al competente ufficio, a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio e comunque prima della stipulazione del contratto, un'apposita polizza assicurativa R.C. con massimali di € 500.000,00 per danni a cose, € 1.000.000,00 per danni a persone prodotte durante l'esecuzione dei lavori, per un'adeguata copertura di eventuali danni o incidenti causati o subiti dagli addetti durante lo svolgimento dei servizi appaltati.

In alternativa alla specifica polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di G.A.I.A. S.p.A., precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni. Detta polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

L'appaltatore si obbliga altresì a trasmettere alla stazione appaltante la propria polizza a copertura della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro (RCO) ed a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dalla stazione appaltante

ART. 28 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI

A richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nella fornitura, con l'esibizione dei libri matricola, lettere di assunzione e quant'altro

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'appaltatore è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge la fornitura, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'appaltatore è altresì obbligata ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante dell'osservanza delle suaccennate norme da osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte dell'appaltatore riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza.

L'appaltatore è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato; si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

L'appaltatore prima dell'inizio della fornitura, presa visione delle strutture e delle condizioni degli impianti di trattamento/smaltimento, nonché dei documenti di valutazione del rischio di G.A.I.A. S.p.A., dovrà presentare la propria valutazione dei rischi ed il proprio piano di sicurezza, coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i propri dipendenti, dando altresì a G.A.I.A. S.p.A. tutte le informazioni sulle modalità delle operazioni di propria competenza al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto.

A tale scopo sarà obbligo per G.A.I.A. S.p.A. fornire all'appaltatore la propria valutazione dei rischi relativa agli impianti interessati.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dal servizio ispettivo della direzione provinciale di lavoro o di altro Ente a ciò competente, la stazione appaltante medesima comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ente suddetto, l'inadempienza e procederà ad una detrazione fino all'80% dell'importo contrattuale, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è stato ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso all'appaltatore delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dell'Ente competente o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio insindacabile della stazione appaltante.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni di sorta, né ha titolo a risarcimento danni.

ART. 29 - VALORE RESIDUO

Il valore residuo VR di un indumento si calcola sulla base del tipo di tessuto e sul numero di lavaggi.

Detto VN il valore unitario dell'indumento nuovo, questo viene diminuito proporzionalmente al numero di lavaggi cui è sottoposto secondo la seguente formula:

$$VR = VN * [1 - (N_{lavaggi} / N_{limite})]$$

dove:

$N_{lavaggi}$ corrisponde al numero di lavaggi effettuati sull'indumento

N_{limite} corrisponde al numero di lavaggi "limite" oltre il quale il capo ha valore residuo nullo ($VR = 0$):

Per capi in tessuto misto cotone – sintetico: $N_{limite} = 30$

Per capi in tessuto solo cotone: $N_{limite} = 25$

ART. 30 - ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto allo svolgimento della fornitura con le modalità previste dal presente Capitolato e sarà responsabile per ogni disservizio o danno che potesse derivare in relazione all'uso degli indumenti da lavoro oggetto dell'appalto.

Lo svolgimento della fornitura dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative, in particolare quelle legate alla salute ed igiene sul luogo di lavoro quali il D.P.R. n. 547/55, il D.P.R. 303/56, il D.Lgs. 277/91 e il D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le normative di carattere ambientale.

TABELLE RIEPILOGATIVE

Sono di seguito riportate tre tabelle di riepilogo delle dotazioni, delle mansioni, degli impianti e una riassuntiva dell'intera fornitura da utilizzare come base per l'offerta.

Per il calcolo della dotazione (D), secondo le linee guida della Regione Piemonte, si sono utilizzate le seguenti formule:

$D = (n^{\circ} \text{ di cambi settimanali} \times 2) + 1$

$D = (n^{\circ} \text{ di cambi con frequenza superiore alla settimana} \times 2)$

$D = 1$ se previsto un solo cambio stagionale

TAB. 1 – INDUMENTI E DOTAZIONI

TIPO DI INDUMENTO	SOTTOTIPO	FREQUENZA CAMBIO INDUMENTO	DOTAZIONE PER FIGURA PROFESSIONALE		
			Operatore impianto	Manutentore	Cernita
Polo	Estiva (manica corta)	Giornaliera	13	13	
	Invernale (manica lunga)	2 volte settimana	5	5	
Pantalone	Estivo	2/3 volte settimana	5	7	7
	Invernale	2 volte settimana	5	5	5
Maglione ignifugo	Invernale	1/2 volte settimana	3	5	
Giacca trapuntata ignifuga	Invernale	Settimanale	3	3	
Giubbotto		Settimanale		3	3
Impermeabile ignifugo		Semestrale	1	1	
Camice antiacido		3 volte settimana			7
Grembiule antiacido		3 volte settimana			7

TAB. 2 MANSIONI – NUMERO PERSONALE PER IMPIANTO

MANSIONE	DESCRIZIONE	NUMERO PERSONALE*	
		IMPIANTO VALTERZA	IMPIANTO SAN DAMIANO
OPERATORE IMPIANTO	ADDETTO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI, ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI	46	7
OPERATORE DISCARICA	ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA DISCARICA (COME OPERATORE IMPIANTO)	2	
MANUTENTORE	ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEI MACCHINARI	9	
CERNITA	ADDETTO ALLA SELEZIONE IMBALLAGGI IN PLASTICA	35	

*Totale = 99 addetti



Appalto n. 03/07

TAB. 3 – SEDI G.A.I.A. S.p.A. PER LA CONSEGNA

ID	IMPIANTO	UBICAZIONE
VT	Polo di pretrattamento e di valorizzazione dei rifiuti	Comune di Asti, loc. Quarto Inf. 273/D
SD	Impianto di compostaggio	Comune di San Damiano d'Asti, loc. Lesche Carbonera